



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**PROPERTY ALL RISKS**

CONTRAENTE **UNIVERSITA' ROMA TOR VERGATA**  
VIA CRACOVIA, SNC  
00133 ROMA  
C.F./P.IVA 02133971008

SOCIETA' ASSICURATRICE **UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A**  
**Agenzia Generale di Roma 54535 – S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.r.l**  
Via dell'Archetto, 16  
00187 Roma (RM)

NUMERO POLIZZA **63 219261390/44 219261342**

DURATA DEL CONTRATTO **Dalle ore: 24:00 del 30.04.2026**  
**Alle ore: 24.00 del 30.04.2031**

FRAZIONAMENTO **ANNUALE**

CODICE CIG. **B9E684C20B**

**Premio annuo Lordo**

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 376.868,74	€ 75.876,23	<b>€ 452.744,97</b>

***Premio alla firma***

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 376.868,74	€ 75.876,23	<b>€ 452.744,97</b>

***Polizza soggetta a condizioni particolari come da capitolato di gara allegato.***

Emessa in quattro esemplari in data 30.04.2026

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA



N. Ord.	Compagnia - Agenzia	Quota %
1	Unipol SpA	60
2	Allianz SpA	40
		<b>100</b>

**Ripartizione del premio alla firma**

N. Ord.	Compagnie	Imponibile	Imposte (22,25%)	Totale premio lordo
1	Unipol SpA	€ 226.121,24	€ 45.525,74	€ 271.646,98
2	Allianz SpA	€ 150.747,50	€ 30.350,49	€ 181.097,99
				€ <b>452.744,97</b>



# LOTTO I

## CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE

### Property All Risks



**CONTRAENTE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA**

SEDE LEGALE: VIA CRACOVIA, 50 - 00133 ROMA

PARTITA IVA: 02133971008

DECORRENZA DELLA COPERTURA: ORE 24 DEL 30/04/2026

SCADENZA DELLA COPERTURA: ORE 24 DEL 30/04/2031 (DURATA DI 5 ANNI)

FRAZIONAMENTO: SCADENZA RATE ANNUALI AL 30/04 DI OGNI ANNO

## SOMMARIO

DEFINIZIONI COMUNI .....	2
ART. 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE .....	8
Art. 2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PROPERTY ALL RISKS .....	19
Art. 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI E LIMITI DI INDENNIZZO .....	23
Art. 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI .....	40
DICHIARAZIONE .....	46
ESECUZIONE ANTICIPATA.....	46

## DEFINIZIONI COMUNI

ALLE SEGUENTI DENOMINAZIONI LE PARTI ATTRIBUISCONO CONVENZIONALMENTE IL SIGNIFICATO QUI PRECISATO

<b>ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO</b>	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
<b>ALLAGAMENTI</b>	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>BROKER</b>	L'intermediario autorizzato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 190 del D.lgs 209/2005 ss.mm.ii, individuato dalla Contraente a seguito di procedura di evidenza pubblica.
<b>CONTRAENTE</b>	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio nell'interesse di chi spetta, in breve denominato Università, Ateneo e/o Ente.
<b>COSE ASSICURATE</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
<b>DANNI DIRETTI</b>	I danni materiali e consequenziali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
<b>DANNI INDIRETTI</b>	Sospensione di attività a qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
<b>DANNO LIQUIDABILE</b>	Danno determinato in base alle condizioni tutte della presente polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
<b>ESPLOSIONE</b>	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
<b>ESTORSIONE</b>	Come definita dall'Art. 624 del Codice Penale.
<b>BENI IMMOBILI/FABBRICATI</b>	Si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine e apparecchi, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, immobili aventi carattere storico monumentale, affreschi e decorazioni, soffitti e cassettoni, mosaici e simili, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione macchinario e merce, comprese le fondazioni, acquedotti, gli impianti idrosanitari,

	<p>impianti elettrici ed elettronici fissi, compresa fibra ottica, impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici e audio-video, impianti di segnalazione e comunicazione, impianti vari e ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante e/o al servizio dei fabbricati e delle aree esterne dell'Ateneo (inclusi gli impianti a servizio dei laboratori), impianti di condizionamento e di riscaldamento come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per loro natura o destinazione, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le aree di parcheggio e le fognature e le eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comuni in caso di condominio o in comproprietà.</p> <p>Sono inclusi anche impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per beni immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostatiche o pneumatiche e tendostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo, fontane e monumenti in genere). Si intendono inclusi inoltre gli impianti sportivi e i complessi di fabbricati di qualunque tipologia, comunque costruiti ed elevati fuori terra, che possono avere anche piani seminterrati o interrati, comprese le loro parti, accessori e pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Questi beni possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti di vario tipo, quali monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici.</p> <p>Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della <b>L. 1089/1939</b> così come modificata dal <b>D.lgs 42/2014 e ss.mm.ii</b>, della <b>Legge 106/2011 ss.mm.ii</b>, il premio di polizza a essi assegnato è <b>esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della L. 53/1983</b>.</p>
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>FURTO</b>	Come definito dall'Art. 624 del Codice Penale.
<b>GARANZIE</b>	Le prestazioni della Società oggetto dell'Assicurazione.
<b>INCOMBUSTIBILITÀ</b>	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
<b>INDENNIZZO/RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>BENI MOBILI/ CONTENUTO</b>	Per macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti e opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, centri fissi di taratura, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, strumenti di sollevamento, trasporto ed imballaggio, peso e misura, impianti riscaldamento, condizionamento, impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato/Contraente, i suoi servizi generali e particolari.

	<p>Si intendono inclusi i macchinari elettrici ed elettronici, quale a titolo esemplificativo e non limitativo; calcolatori, elaboratori elettronici e PC portatili e simili nonché accessori a meno che assicurati con polizze specifiche, è incluso inoltre il materiale EDP acquistato per il Policlinico di Tor Vergata e non ancora collaudato.</p> <p>Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato/Contraente.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi ovunque riposti, dotazioni varie, comprese le merci, il materiale bibliografico, collezioni scientifiche e gli oggetti d'arte o di antiquariato, collezioni e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze dell'Ateneo, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali, di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e quanto altro relativo alla gestione dell'ente che non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa. Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.</p>
<b>INONDAZIONI E/O ALLUVIONI</b>	<p>Fuoriuscita di fumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.</p>
<b>MERCI/VALORI</b>	<p>Sono ricompresi nella partita Beni Mobili/Contenuto anche le merci e i valori come sotto definiti.</p> <p>Per merce si intendono scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario, strumenti musicali e materiali scenici sia di proprietà che di terzi, per eventuali manifestazioni organizzate, patrocinate e/o dove l'Università ne abbia un interesse assicurativo e quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato/Contraente, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.</p> <p>Sono altresì comprese nella partita "Merchi/valori" denaro, carte valori, titoli di credito, in genere, valute italiane ed estere, monete, medaglie, metalli preziosi, azioni, obbligazioni e qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, valori bollati, buoni pasto e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore con il massimo dell'importo indicato nel presente capitolato.</p>
<b>POLIZZA / CAPITOLATO</b>	<p>Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.</p>
<b>PREMIO</b>	<p>La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.</p>
<b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO</b>	<p>Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.</p>
<b>RAPINA</b>	<p>La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.</p>
<b>RISCHIO</b>	<p>La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.</p>

<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
<b>SINISTRO/DANNO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SCOPPIO</b>	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
<b>SOCIETÀ</b>	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
<b>TERREMOTO</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha data luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
<b>VIRUS INFORMATICI</b>	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso reti, determinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice;</li> <li>- una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi;</li> <li>- una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti.</li> </ul> <p>Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra sistemi informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le Applicazioni del Sistema informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del sistema stesso, nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico</p>

## **ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO)**

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso al Contraente, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica, o quant'altro inerente l'espletamento delle attività istituzionali del Contraente stesso, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si intende inoltre compreso il patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi.

I beni immobili e mobili sono pertinenti allo svolgimento delle attività o competenze istituzionali del Contraente previste dalle norme od attribuite dalla Pubblica Amministrazione, consentite o previste dalla Legge Istitutiva, dallo Statuto, dal Regolamento Generale o da ogni altra fonte od atto interno e/o comunque di fatto svolte o che in futuro possano essere espletate, anche se non deliberate con atto specifico, compresa la partecipazione agli organi accademici. A puro titolo esemplificativo e non limitativo: aule, laboratori, biblioteche, servizi, uffici, centri museali, orto botanico, aziende agricole, abitazioni, centri di assistenza agli studenti, mense, bar, impianti sportivi, e in genere tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, di assistenza agli studenti comprese quelle accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

Le attività sopra indicate vengono svolte in fabbricati uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra, con piani seminterrati ed interrati, aventi Strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne e coperture, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere costruiti prevalentemente in materiali incombustibili; non si esclude tuttavia la presenza di fabbricati costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili / Contenuto".

Sono altresì compresi i beni di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque, nell'ambito del Mondo intero, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, anche per dimostrazioni, mostre ed esposizioni, fiere e simili.

I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

## ART. 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

### ART. 1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra, si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da uno più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultimo opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non

coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il contraente

#### ART. 1.3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30 aprile 2026 alle ore 24.00 del 30 aprile 2031 con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, o accordi quadro di centrali di committenza, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario.

Il Contraente eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso il Contraente provvederà a corrispondere alla Società il corrispettivo per le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto è consentito al Contraente di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e comunque fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 1.6, Recesso, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 1.6.4.

#### ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi al ricevimento della polizza ritenuta corretta.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agente alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Resta convenuto che è considerata tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Istituto tesoriere del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto siano comunicati alla Società.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker.

#### ART. 1.5 – REVISIONE DEL PREZZO

- A. Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO, o al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del premio di polizza, in aumento o in diminuzione, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 9 del D.Lgs 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali che opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire qualora superiori al 5% dell'importo complessivo. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
  - B. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
- In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo 1.6 RECESSO.

#### ART. 1.6 – RECESSO

##### ART. 1.6.1 – RECESSO DELLA SOCIETÀ

In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'articolo 1.5 REVISIONE DEL PREZZO, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

#### ART. 1.6.2 – RECESSO PER DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE DEL CONTRAENTE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli 1.5 REVISIONE DEL PREZZO e 1.6.1 RECESSO DELLA SOCIETÀ e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo 1.5 REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

#### ART. 1.6.3 – RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 180° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni.

#### ART. 1.6.4 – NORME COMUNI IN TUTTE LE IPOTESI DI RECESSO

La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 1.14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

#### ART. 1.7 – PROVA DEL CONTRATTO E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il

pagamento del relativo premio nei termini di cui al precedente art. 1.4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.

#### ART. 1.8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o altro mezzo (PEC, email o simili) indirizzata alla Società e viceversa.

#### ART.1.9 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### ART. 1.10 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### ART. 1.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### ART. 1.12 - COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione, l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicati nel riparto allegato alla presente polizza. In caso di sinistro la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la Delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Contraente provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

#### ART. 1.13 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker ai sensi della Legge 28.11.1984 n.792 e del D. Lgs. 209/2005. Nel caso di Coassicurazione ex art. 1911 del C.C, il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Si conviene espressamente che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura dell'aliquota provvigionale pari all'8%. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

#### ART. 1.14 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, su semplice richiesta del Contraente e entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento, nonché – in caso di risoluzione anticipata del contratto – contestualmente all'esercizio del recesso e, oltre la scadenza contrattuale, entro il 30.04 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri, compresi quelli a riserva, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
  - a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
  - b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
  - c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti.

La violazione degli obblighi descritti al presente articolo dà facoltà al Contraente di sanzionare l'inottemperanza della Società mediante l'applicazione di penali. Per ciascuna inadempienza sarà applicata una penale progressiva per ogni giorno di ritardo determinata nel modo seguente: 0,25% dell'ammontare netto contrattuale con un importo massimo pari al 2% del valore dell'appalto.

Gli importi delle penali saranno prelevati dal Contraente dall'importo della cauzione definitiva versata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, di cui alla Documentazione di gara.

#### ART. 1.15 – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO – DA COMPILARE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO IN OCCASIONE DELL'EMISSIONE DELLA POLIZZA SULLA BASE DI QUANTO OFFERTO IN SEDE DI GARA

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

Sezioni	Partite	Tasso lordo per mille
All Risks	Fabbricati con dichiarazione di valore	..... ‰
	Fabbricati vincolati ex D.lgs. n. 42/2004, L. 1089/1939 con dichiarazione di valore	..... ‰ (esente imposte)
	Fabbricati non oggetto di dichiarazione di valore	..... ‰
	Patrimonio Mobiliare/Contenuto	..... ‰
	Ricorso terzi	..... ‰
	Alberi foreste vivai	..... ‰
Garanzie Furto e rapina di cui all'art. 3.22	Beni mobili/Contenuto	..... ‰
	Oggetti d'arte	..... ‰
	Portavalori	..... ‰

#### ART. 1.16 - COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E TRASLOCHI - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

I capitali assicurati vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa, o minor periodo assicurativo, per gli importi che risulteranno in aumento, fino ad un massimo del 20% delle rispettive somme assicurate, oppure in diminuzione.

La Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 40%.

Eventuali aumenti eccedenti il 40% saranno oggetto di specifica pattuizione tra le Parti (fermi i tassi di premio indicati in polizza).

In caso di trasloco, la copertura è prestata sia per la località originaria, sia per la nuova località, per tutta la durata del trasloco, dopodiché continua solo per la nuova località sempreché non sussista più alcun interesse dell'assicurato presso quella originaria.

Entro 120 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o minor periodo assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere e a recapitare al Broker:

- atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso calcolato sul 50% dei tassi indicati all'Art. 1.15 - Elementi per il calcolo del premio applicati alle singole partite;
- atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso calcolato sui tassi indicati all'Art. 1.15 - Elementi per il calcolo del premio sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate, salvo diversa dichiarazione del Contraente.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la

Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

Dopodiché in caso di inadempimento, a seguito dell'ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### ART. 1.17 - VALIDITÀ TEMPORALE

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

#### ART. 1.18 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

#### ART. 1.19 - VALIDITÀ DELLE NORME DATILOSCRITTE

L'eventuale discordanza tra le Definizioni comuni, le Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni che Regolano l'Assicurazione Property All Risks, le norme che regolano la gestione dei sinistri, i regolamenti interni del Contraente, le disposizioni legislative in materia, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Il presente capitolato assumerà, a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente e dall'Agenzia su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del numero assegnato al contratto, del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese/Coassicurazione (se esistente).

#### ART. 1.20 - TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) la Società assicuratrice aggiudicataria agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti assicurati, non ravvisandosi alcun trattamento di dati "per conto" della Stazione Appaltante.

In tale contesto, laddove l'interlocuzione tra la Stazione Appaltante e la Società assicuratrice aggiudicataria preveda la comunicazione di dati personali di dipendenti, studenti e altri utenti, saranno stabiliti precisi e puntuali termini di conservazione dei dati (una volta esauriti gli effetti del presente contratto) attraverso un documento dedicato e concordato tra la Stazione Appaltante e la Società assicuratrice aggiudicataria.

Il trasferimento di dati personali dalla Stazione Appaltante alla Società è legittimato dall'art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento stesso (Trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Di conseguenza, un eventuale trattamento effettuato per fini diversi da quelli assicurativi è tassativamente precluso al soggetto aggiudicatario, che diversamente incorrerebbe in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto invece attiene ai dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, il trasferimento degli stessi avverrà unicamente sulla base del consenso espresso dal soggetto assicurato ai sensi degli artt. 9, par. 2, lett. a), e 10 del Regolamento.

La Società assicuratrice aggiudicataria è tenuta a prestare idonee garanzie in materia di protezione dei dati personali, in linea con quanto statuito dalla Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 sulla Distribuzione assicurativa, come recepita in Italia con D.Lgs. 68 del 21 maggio 2018, e dal recente Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

In conformità a tale ultimo Regolamento, la Società assicuratrice aggiudicataria dovrà redigere un Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (cd. "DIP Aggiuntivo"), relativo al ramo assicurativo di appartenenza, da allegarsi agli altri documenti che formeranno oggetto dell'informativa fornita all'assicurato.

#### ART. 1.21 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le proposte e le informazioni reciprocamente fornite nel corso dello svolgimento del contratto saranno considerate di natura riservata. La Società è, pertanto, tenuta al rispetto del segreto professionale.

La Società è obbligata a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, come pure l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Università.

#### ART. 1.22 - DISCIPLINA DELLE RESPONSABILITÀ

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

#### ART. 1.23 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. Il Contraente è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

#### ART. 1.24 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### ART. 1.25 - CLAUSOLA DI RACCORDO (VALIDO SOLO IN CASO DI EMISSIONE DI DUE CONTRATTI SEPARATI PER LE PARTITE BENI IMMOBILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO OD ARTISTICO)

Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita Fabbricati vincolati ex D.lgs. n. 42/2004, L. 1089/1939 con dichiarazione di valore" si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo

## ART. 2 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### PROPERTY ALL RISKS

#### ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per danni materiali, diretti e/o consequenziali, perdite e/o deterioramenti, causati ai beni e/o alle partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto di seguito escluso.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato/Contraente e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda dell'art. ART. 3.29 – LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SOTTOLIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", indennizza altresì:

- le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza - anche se considerati "tossici o nocivi" o "rifiuti speciali" - inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati
- Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
- Le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati compreso il terreno di loro pertinenza, nonché le spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette. Sono altresì comprese le spese di bonifica e decontaminazione dei beni assicurati anche se parzialmente o moderatamente interessati dal sinistro.

E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

#### ART. 2.2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto sia di fatto;

- b) materiali e diretti agli enti assicurati da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere atti vandalici o dolosi, eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) determinati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- e) causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato, del Contraente, Rappresentante Legale;
- f) causati da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo salvo che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- g) messa in esecuzione di ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "contenuto";
- h) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
- i) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- j) furto e rapina commessi od agevolati con dolo:
  - del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali;
  - di persone legate a quelle indicate al punto precedente da vincoli di parentela o affinità anche se non con gli stessi abitanti;
  - di incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- k) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi.
- l) dovuti a umidità, brina, condensa, stillicidio, trasudazione o infiltrazione, siccità, roditori, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- m) causati o dovuti a lavori di modifica, costruzione o demolizione di fabbricati, in occasione di montaggio e/o smontaggio, manutenzione di "macchinario";
- n) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e "contenuto";
- o) dovuti a vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso o colore delle "merci" in produzione o lavorazione; vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci", sempre che non siano causa di altri eventi non espressamente esclusi;
- p) Danni derivanti da guasti, rotture meccaniche o malfunzionamenti dei macchinari, salvo che siano conseguenza di eventi non espressamente esclusi dalla polizza
- q) causati da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario" e/o di "fabbricati";
- r) causati da interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;

- s) determinati da corrosione, incrostazione, ossidazione, usura, deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- t) causati da sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua, purché tali sospensioni e/o interruzioni non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse; la presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai beni in refrigerazione e a temperatura controllata e per quelli derivanti da fenomeno elettrico
- u) determinati da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipula della presente assicurazione;
- v) virus informatici;
- w) di natura estetica, che non siano connessi con danni indennizzabili;
- x) derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore.

#### ART. 2.3 - COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- valore del terreno, costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno;
- aeromobili o natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.
- beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi, anche a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato;  
La presente esclusione non è operante nell'eventualità in cui:
  - A) l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata;
  - B) la Società del bene operi in rivalsa verso l'Assicurato;

#### ART. 2.4 - MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia furto sarà operante indipendentemente dal tipo i mezzi di chiusura o protezione dei singoli enti assicurati.

#### ART. 2.5 - DIRITTO DI ISPEZIONE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

## ART. 2.6 – SOMME ASSICURATE

Sezione	Partite e somme assicurate a Valore Intero	
<b>All Risks</b>	Fabbricati con dichiarazione di valore	Euro 525.935.000
	Fabbricati vincolati ex D.lgs. n. 42/2004, L. 1089/1939 con dichiarazione di valore	Euro 67.645.000 (esenti imposte)
	Fabbricati non oggetto di dichiarazione di valore	Euro 245.900.000
	Patrimonio Mobiliare/Contenuto	Euro 65.627.241 di cui apparecchiature hardware euro 11.792.267
	Partite e somme assicurate a Primo rischio Assoluto	
	Ricorso terzi	Euro 5.000.000
	Alberi foreste vivai a PRA	Euro 1.500.000
	Partite e somme assicurate a Primo rischio Assoluto	
<b>Furto e rapina</b>	Beni mobili/Contenuto	Euro 250.000
	Oggetti d'arte	Euro 850.000
	Portavalori	Euro 2.000

## ART.2.7 - MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE)

### **\*\*Clausola che potrà essere modificata previo consenso del Contraente in sede di aggiudicazione:**

*"Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di Stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle Parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali".*

*In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo, né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione, nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società, o qualsiasi suo dipendente, o collaboratore, a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, della Svizzera, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.*

## ART.2.8 – ESCLUSIONE «CYBER CLAUSE»

### **\*\*Clausola che potrà essere modificata previo consenso del Contraente in sede di aggiudicazione:**

*E' esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.*

*Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.*

### **Definizioni**

*Nella definizione di **Incidente Cyber** sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:*

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;*
- software intrusivi o malevoli;*

- *errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;*
- *qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;*
- *accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;*

**Per Sistema informatico** si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

**Per Dati elettronici** si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

**Per Software intrusivi o malevoli** si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.

## ART.2.9 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

**\*\*Clausola che potrà essere modificata previo consenso del Contraente in sede di aggiudicazione:**

A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima.

**Per Malattia Trasmissibile** si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati”.

## ART. 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI

### ART. 3.1 – COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI

Si intendono compresi nella partita Contenuto anche i seguenti beni:

- A. Archivi, documenti, libri, pubblicazioni, disegni, modelli, clichés, garbi, lastre o cilindri, registri, pellicole, films, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi.  
La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie" senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.  
L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.  
Relativamente alle spese di ricostruzione archivi non informatici e documenti la Società non indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore all'importo indicato nell'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie senza applicazione della regola proporzionale. L'indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.
- B. Mobili ed arredi antichi, carte geografiche antiche, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, reperti archeologici, patrimonio museale, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere (comprese quelle costituite da libri, film, pellicole), perle, pietre, libri antichi, metalli preziosi e altre cose aventi valore artistico o storico o archeologico.  
La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie".  
In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.  
In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

#### ART. 3.2 - SPESE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE DEL GUASTO

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, termici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.3 - ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono compresi inoltre le spese e/o gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate a seguito di sinistro, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.4 - SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI

Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.5 - TERRORISMO O SABOTAGGIO ORGANIZZATO

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Relativamente agli atti di terrorismo la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.6 - EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, riscontrabili su una pluralità di enti, assicurati e non, sono esclusi quelli subiti:

- da gru, antenne, ciminiera e camini, cavi aerei, insegne, serramenti, vetrate, lucernai in genere;
- Contenuto posto all'aperto non per sua natura o destinazione;

- tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.
- i danni alle cose assicurate poste sottotetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se la pioggia, la grandine, la neve sono penetrati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:

-i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;

-i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.7 - FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni determinati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.8 - ALBERI, FORESTE, VIVAI, ORTO BOTANICO

Si prende atto che l'assicurazione degli alberi, foreste, vivai Orto botanico, prestata unicamente per le garanzie "incendio e fulmine", è riferita alle sole piante vive e attaccate al suolo.

Sono esclusi da ogni risarcimento i frutti presenti e futuri, le radici e ceppaie fino all'altezza ordinaria del taglio, i pascoli il sottobosco ed i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse, nonché le macchie trovatisi nei boschi di piante di alto fusto. Sono pure esclusi dal risarcimento i danni provenienti da isterilimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse impedire il taglio nell'anno stesso di maturazione e si dovesse rimandarlo ad alta epoca con perdita del raccolto dell'annata.

La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso nel perimetro del bosco allo scopo di preparare il terreno per seminazione o per qualsiasi altro scopo affine.

La Società si riserva il diritto di rilevare e liquidare i danni all'epoca che riterrà più opportuna, purché non oltrepassi il mese di dicembre dell'anno successivo a quello dell'incendio. La liquidazione dei sinistri che colpiscano piante di sughero, di olive e in genere, da frutto verrà effettuata anche in base alla capacità residua delle piante stesse a produrre frutti.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.9 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società, limitatamente alle garanzie previste dalla presente clausola, non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- ad enti all'aperto, ad eccezione dei macchinari fissi per destinazione;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.10 - TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali compresi quelli di incendio esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore, o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
- f. le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.11 – SOVRACCARICO NEVE

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni agli enti assicurati, se i fabbricati non sono conformi ad eventuali norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

La Società non indennizzerà, altresì, i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai beni immobili in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.12 – RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro di cui all' Art. 2.6 – SOMME ASSICURATE e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### ART. 3.13 – PERDITA PIGIONI

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.14 – MAGGIORI COSTI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 12 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.15 - SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE ARCHIVI

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati nonché per la ricostruzione ed il rifacimento degli archivi informatici e dei dati contenuti nei supporti stessi, "Programmi di utente" e "Programmi in licenza d'uso", sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti; fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

E facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Per "Programmi in licenza d'uso" si intendono una sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti; in

caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.16 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile - in tutte quelle circostanze per le quali la Contraente, per legge e/o obbligo contrattuale, sia esentata essa stessa ad esercitare tale diritto.

#### ART. 3.17 - COLPA GRAVE

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante e dei suoi dipendenti/prestatori d'opera.

#### ART. 3.18 - ONERI DI URBANIZZAZIONE, PROVE DI IDONEITÀ, COLLAUDI

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti e ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino degli enti assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione o ripristino, nonché gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.19 - MERCI IN REFRIGERAZIONE

Relativamente ai danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, così come a causa della fuoriuscita del fluido frigorifero, la Società risponde:

- per i danni conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi dal presente contratto;
- per i danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 8 ore.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.20 - ROTTURA DI VETRI E CRISTALLI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso.

La garanzia, prestata a Primo Rischio Assoluto, è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.21 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del sinistro.

Quanto sopra non è operante nel caso di partite a primo rischio assoluto. Il Contraente/Assicurato, dichiara che le somme assicurate alla Partita "Fabbricati con dichiarazione di valore" della presente polizza corrispondono alla valutazione effettuata da professionisti di settore alla data di Febbraio 2025, della quale, su richiesta, viene data copia dal Contraente/Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Limitatamente alla somma assicurate alla citata partita non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 secondo comma del C.C., e in caso di sinistro si procederà in conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza e con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente regolamentazione per quanto riguarda il predetto articolo 1907 C.C..

#### ART. 3.22 - GARANZIE FURTO, RAPINA, ESTORSIONE, PORTAVALORI

##### **Somme assicurate e limite massimo di risarcimento per sinistro**

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate e derivanti da furto, rapina, estorsione e portavalori la Società non pagherà per sinistro importo superiore a:

##### **a) Furto/Rapina**

partita 1) Beni Mobili/Contenuto	euro 250.000,00
con il limite per giacenza valori	
custoditi in cassaforte	euro 5.000,00
custoditi in cassetti e/o armadi	euro 2.500,00
partita 2) Oggetti d'arte	euro 850.000,00

con il limite per oggetto pari a

euro 215.000,00

#### **A. Furto, rapina, estorsione di beni e valori**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

a) perdita o danneggiamento dai beni mobili / contenuto e valori situati nei fabbricati dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;

b) perdita o distruzione o danneggiamento dei fabbricati (compresi impianti fissi) ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina; a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario dei beni e dei valori indicati alle lettere a) e b) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Limitatamente agli uffici ed agli altri locali aperti al pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su enti al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza, sarà liquidato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20 del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata in polizza

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

La garanzia è inoltre valida per il furto dei:

- "Beni mobili - Contenuto (esclusi Valori)" posti all'aperto per destinazione d'uso;

- "Beni mobili - Contenuto (esclusi Valori)" posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse;

-“Beni mobili - Contenuto (esclusi Valori) presso terzi, mostre, fiere, ecc.. i beni assicurati, si intendono garantiti anche quando si trovino temporaneamente o stabilmente presso terzi o strutture che operano in convenzione con il Contraente o concessi in locazione o in comodato o in uso o comunque nella loro disponibilità e/o presso mostre, fiere, convegni, escursioni didattiche, campi di lavoro, campagne di lavoro, campagne di scavo archeologico, missioni o per attività di studio o di ricerca o di docenza, ecc.

ed è operante con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### **B. Furto dei dipendenti**

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in aree diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

#### **C. Furto con destrezza**

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempreché il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie"

#### **D. Rapina/Estorsione**

Si precisa che agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, nel caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

La garanzia comprende le spese sostenute per la sostituzione di serrature ed analoghi congegni di chiusura, nonché per il rifacimento degli esemplari di azionamento degli stessi (chiavi e strumenti analoghi), resesi necessarie a seguito di sottrazione delle relative chiavi.

#### **E. Furto/Rapina Portavalori**

La presente garanzia è riferita a tutti i dipendenti del Contraente quando svolgono, per conto medesimo, la mansione di portavalori.

- A. L'assicurazione è prestata contro:
  - il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulle persone assicurate, adibite al trasporto dei valori indicati in polizza, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino, e dello Stato Città del Vaticano detengono i valori stessi.

- B. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone adibite al trasporto (portavalori ed accompagnatori) non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiori ai 65 anni, e dipendente del Contraente.  
Qualora venga meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.  
Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".
- C. L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
- D. Per servizio esterno s'intende sia quello svolto all'interno dei locali sia quello svolto all'esterno dei medesimi.
- E. Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse.
- F. I trasporti valori possono essere effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto.

Le garanzie " vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

### **F. Impiego Mobile**

La garanzia è estesa anche durante il trasporto del bene assicurato, compreso lo spostamento a mano, senza limiti territoriali, a condizione che, per natura e costruzione, esso possa essere trasportato e utilizzato in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la sua utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Qualora detto ente sia trasportato su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, purché i cristalli degli autoveicoli siano alzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita oppure in parcheggio custodito, gli autoveicoli siano provvisti di cappotta rigida, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

Durante le ore diurne, dalle 6 alle 22, le autovetture dovranno essere chiuse a chiave e gli enti assicurati non dovranno essere visibili dall'esterno.

La garanzia deve intendersi operante anche per i viaggi a mezzo aereo, con linee regolari; durante detti viaggi, enti che per il peso e le dimensioni che lo consentano dovranno essere portati al seguito, come bagaglio a mano, dai soggetti ai quali sono affidati, pena il decadimento del diritto all'indennizzo di un eventuale sinistro.

#### ART. 3.23 - REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità, di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigia e scoperti. Resta però inteso che tale importo sarà automaticamente reintegrato, fino ad un massimo di 1 volta. Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi, dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

#### ART. 3.24 - CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

La garanzia si intende estesa ai danni subiti dalle cose assicurate per effetto di crollo o collasso strutturale conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.25 CEDIMENTO, FRANAMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre il danno ai beni assicurati. In questo ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.26 - DIFFERENZIALE STORICO - ARTISTICO - ARCHITETTONICO

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche/architettoniche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purchè non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

La garanzia è operante nei limiti di cui all'Art.3.29 "Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

#### ART. 3.27 - BENI PRESSO TERZI

Gli enti assicurati, si intendono garantiti anche quando si trovino temporaneamente o stabilmente presso terzi o strutture che operano in convenzione con il Contraente o concessi in locazione o in comodato o in uso o comunque nella loro disponibilità e/o presso mostre, fiere, convegni, escursioni didattiche, campi di lavoro, campagne di lavoro, campagne di scavo archeologico, missioni o per attività di studio o di ricerca o di docenza, ecc. ferme le franchigie e/o gli scoperti previsti in polizza.

#### ART. 3.28 - STOP LOSS

Fermi i valori assicurati alle singole partite, si conviene tra le Parti che per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta ad indennizzare per ogni sinistro una somma superiore ad Euro 40.000.000,00, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 Codice Civile.

#### ART. 3.29 - LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SOTTOLIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione delle seguenti franchigie/scoperti e la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, o minor periodo assicurativo, (salvo quanto espressamente indicato nella sottostante tabella), una somma superiore ai seguenti limiti di indennizzo, fermo il limite complessivo di indennizzo previsto all'art. 3.28.

	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto per sinistro</b>	<b>Franchigia per sinistro</b>
<b>Qualsiasi danno salvo quanto diversamente indicato di seguito</b>	150.000.000,00		
<b>Cose assicurate a condizioni speciali</b> <b>A) Archivi, documenti ecc.</b> <b>B) Mobili, arredi antichi ecc.</b>	<b>A</b> <b>Archivi, documenti ecc</b> Euro 1.000.000,00 per volumi/oggetti <b>Per ricostruzione archivi non informatici e documenti</b> Euro 1.000.000,00 <b>B Mobili, arredi antichi ecc</b>		

	Euro 250.000,00 per singolo oggetto		
<b>Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro in aggiunta al 10% dell'indennizzo previsto all'Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione</b>	Euro 1.500.000,00	=	=
<b>Spese per la ricerca e la riparazione del guasto</b>	Euro 500.000,00 per sinistro ed Euro 100.000,00 per anno	=	=
<b>Onorari consulenti (progettisti, architetti, ingegneri ect)</b>	Euro 75.000,00 per anno o minor periodo, con il limite pari ad Euro 50.000,00 per sinistro	=	=
<b>Onorari periti</b>	6% dell'indennizzo dovuto con il limite di Euro 50.000,00 per sinistro ed Euro 100.000,00 per anno	=	=
<b>Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi</b>	70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo indennizzo di Euro 70.000.000,00	10% minimo Euro 2.5000 per singolo fabbricato e relativo contenuto	=
<b>Terrorismo o sabotaggio organizzato</b>	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo indennizzo di Euro 20.000.000,00	10% con il minimo di Euro 15.000,00	=
<b>Eventi atmosferici</b>	70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo indennizzo di Euro 70.000.000,00	10% minimo Euro 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	=
<b>Vetri e cristalli</b>	Euro 15.000,00 per lastra con il massimo di Euro 50.000,00		Euro 500,00
<b>Fenomeno elettrico</b>	Euro 300.000,00 per sinistro ed Euro 300.000,00 per periodo assicurativo annuo	=	Euro 500,00 per sinistro
<b>Fuoriuscita di acqua anche a seguito di impianti fissi di estinzione</b>	Euro 200.000,00 per evento	=	Euro 500,00
<b>Alberi, Foreste, vivai, Orto botanico</b>	Euro 1.500.000,00	=	=
<b>Cedimento, franamento e smottamento del terreno</b>	Euro 1.000.000,00	-	Euro 5.000,00
<b>Inondazioni, alluvioni, allagamenti</b>	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo indennizzo Euro 70.000.000,00	10% con il minimo di Euro 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	

<b>Terremoto</b>	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con massimo indennizzo di Euro 70.000.000,00	10% con il minimo di Euro 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto=	
<b>Sovraccarico neve</b>	70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo indennizzo di Euro 1.000.000,00	10% con il minimo di Euro 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	=
<b>Perdita pigioni</b>	10% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno e fino alla concorrenza per singola unità immobiliare, della pigione annua	=	=
<b>Valori escluso furto, rapina ed estorsione</b>	Euro 250.000,00		
<b>Maggiori costi</b>	Euro 500.000,00 per sinistro	=	=
<b>Supporto dati e ricostruzione archivi</b>	Euro 2.000.000,00 per sinistro	=	Euro 1.000,00=
<b>Grandine su fragili</b>	Euro 150.000,00 per sinistro e Euro 300.000,00 per periodo assicurativo annuo	10 % con il minimo di Euro 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	
<b>Oneri di urbanizzazione</b>	10% della somma assicurata, con il limite di Euro 50.000,00 per sinistro		
<b>Merci in refrigerazione</b>	Euro 50.000,00	=	=
<b>Crollo e collasso strutturale</b>	Euro 500.000,00	10% con il minimo di Euro 10.000,00=	=
<b>Differenziale storico artistico</b>	Euro 1.000.000,00	=	=
<b>Furto/Rapina/Estorsione Beni mobili/contento</b>	Somma assicurata	=	Euro 1.000,00=
<b>Portavalori</b>	Somma assicurata	=	Euro 1.000,00=
<b>Danni cagionati dai ladri/rapinatori</b>	Euro 25.000,00	=	=
<b>Atti vandalici</b>	Euro 10.000,00		
<b>Limiti Giacenza valori : Valori in cassaforte</b>	Euro 5.000,00	=	=
<b>Valori in cassetti/armadi</b>	Euro 2.500,00		
<b>Rapina/estorsione valori</b>	Euro 5.000,00	=	=
<b>Oggetti d'arte</b>	Somma Assicurata con il limite di Euro 215.000,00 per singolo oggetto.	=	=
<b>Furto con destrezza</b>	Euro 15.000,00		Euro 1.000,00

<b>Rame</b>	Euro 150.000,00		
-------------	-----------------	--	--

## ART. 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

### ART. 4.1 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando l'Ufficio competente a trasmettere la segnalazione ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società e il numero di polizza;
- b) fornire alla Società non appena la struttura di cui sopra ne venga in possesso, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, nonché esperire se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) del presente articolo sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quelle che le cose avevano nel momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

### ART. 4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### ART. 4.3 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. **Fabbricati** – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. **Macchinario** – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

- III. **Merci** – si stima il valore in relazione alla natura, qualità eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i "fabbricati" (punto I)** – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valor dei residui stessi; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- **per "macchinario" e "merci" (punti II e III)** – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.  
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo  
Limite massimo di indennizzo.

#### ART. 4.4- LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### ART. 4.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI D'ARTE

In caso di sinistro, per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere è indennizzato il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in quel giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di Borsa di Milano.

Per gli altri valori, è indennizzato il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari. L'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per gli oggetti d'arte, premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue:

- a) in caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi;

- b) in caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra:
- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
  - oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della società stessa) più il deprezzamento.

Qualora l'assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro sarà quello di stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

#### ART.4.6 COPPIE - INSIEMI - SERIE

In caso di danno a uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di tale/i bene/i.

In nessun caso il danno sarà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno a un bene, o a una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Società indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

#### ART.4.7 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite indicato all'art. 3.29.

#### ART. 4.8 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraete o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4.1 "obblighi del Contraente in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 4.3 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 4.7 "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### ART. 4.9 – ANTICIPO INDENNIZZI E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare del danno.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro i 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

#### ART. 4.10 - CHIUSURA INCHIESTA

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

#### ART. 4.11 - INDENNIZZO SEPARATO PER PARTITA

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di Polizza separatamente considerata.

#### ART. 4.12 - COMPENSAZIONE TRA PARTITE

L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sull'insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate - purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore - mediante ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate.

#### ART. 4.13 - INDENNITÀ SUPPLEMENTARE

La Società per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempre che questo sia superiore ad euro 50.000,00.

#### ART. 4.14 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### ART. 4.15 - RECUPERI

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale a parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

## DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

ART. 1.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO  
SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1.2 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

ART. 1.3 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1.4 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

ART. 1.5 – REVISIONE DEL PREZZO

ART. 1.6 – RECESSO

ART. 1.8 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

ART. 1.10 – FORO COMPETENTE

ART. 1.12 – COASSICURAZIONE E DELEGA

ART. 1.13 – CLAUSOLA BROKER

ART. 1.14 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

ART. 1.15 – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

ART. 1.16 – COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E TRASLOCHI - REGOLAZIONE CONGUAGLIO DEL  
PREMIO

ART. 1.17 – VALIDITÀ TEMPORALE

ART. 1.19 – VALIDITÀ DELLE NORME DATTILOSCRITTE

ART. 1.20 – TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 1.21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

ART. 1.23 – MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

ESECUZIONE ANTICIPATA

Il presente capitolato, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 50, comma 6 del medesimo Decreto e ss.mm.ii., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

**F.TO**

**LA R.U.P.**

**Dott.ssa Carola Gasparri**